



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 22

IL 13 maggio 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 19 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali

Presidente

Avv. Giovanni Paolo Bertolini

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente

ha deliberato la seguente

#### DECISIONE

sul reclamo in data 11/4/2022, pervenuto in data 13/4/2022, prot. n.450, del Sig. Giuliano Vicale, tesserato dell'ASD Rugby Napoli Afragola, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Fusco, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 6/4/2022, Comunicato A/18/GS, pubblicato in data 7/4/2022, con cui, in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie A del 3/4/2022, Rugby Perugia SSDARL v ASD Rugby Napoli Afragola, allo stesso reclamante, tesserato dell'ASD Rugby Napoli Afragola, è stata inflitta l'interdizione di quarantacinque giorni (dal 7/4/2022 al 21/5/2022 compresi), di cui trenta giorni per l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), (parole offensive nei confronti dell'arbitro), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento.

#### FATTO

Con reclamo pervenuto in data 13/4/2022, il Sig. Giuliano Vicale, tesserato e accompagnatore dell'ASD Rugby Napoli Afragola, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe eccependone l'erroneità in quanto fondata "su informazioni assolutamente non veritiere".

Il reclamante, in particolare, affermava che "il provvedimento del Giudice sportivo è stato emesso sulla scorta di un referto arbitrale non veritiero, anzi totalmente falso nei suoi contenuti e di fatto e basato su dichiarazioni mendaci" e che, riferendosi al Sig. Stefano Rosamilia, assistente dell'arbitro, "Appare davvero grave che un "quisque de populo", senza alcuna cultura sportiva, falsifichi un referto arbitrale, dichiarando fatti non veri".

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Lo stesso reclamante, quindi, dopo avere dedotto che mai aveva proferito parole offensive nei confronti dell'arbitro e del suo assistente concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione della sanzione e, nel merito, l'annullamento del provvedimento impugnato, riservandosi *"querela di falso nei confronti del sig. Rosamilia Stefano e del sig. Taggi Fabio, a seguito delle mendaci dichiarazioni contenute nel referto arbitrale"*

Inoltre, in via istruttoria, chiedeva la comparizione personale e l'ammissione di prova testimoniale sui fatti oggetto del reclamo con indicazione dei testi.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 14/4/2022, comunicata in pari data, rigettava l'istanza di sospensione cautelare e fissava la camera di consiglio per il giorno 19/4/2022.

Alla predetta camera di consiglio compariva per il reclamante l'Avv. Lorenzo Fusco, il quale illustrava il reclamo e insisteva per il suo accoglimento; inoltre, chiedeva un breve termine per valutare l'eventuale formalizzazione di una querela di falso del referto oggetto di cui è reclamo.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, emetteva ordinanza, comunicata al reclamante, con cui concedeva il termine di sette giorni per il deposito di copia della eventuale querela sporta, con allegata prova della presentazione avvenuta, riservandosi, dopo la scadenza di detto termine, la decisione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, per un più completo accertamento dei fatti, il Collegio provvedeva a sentire il Sig. Stefano Rosamilia su quanto era stato refertato a carico del reclamante, il quale forniva le integrazioni che saranno meglio riportate nei motivi della decisione.

All'esito dei chiarimenti forniti dal Sig. Rosamilia, anche in ragione della mancata articolazione della prova testimoniale richiesta, la Corte riteneva di non ammettere detta prova.

In data 26/4/2022 il reclamante depositava una memoria nella quale chiedeva l'acquisizione del filmato della partita oggetto del reclamo, la comparizione delle parti e l'escussione di prova testimoniale, e ribadiva le conclusioni già rassegnate.

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### MOTIVI

Innanzitutto, la Corte osserva che il termine di sette giorni successivo alla camera di consiglio era stato concesso al reclamante esclusivamente per il deposito della copia della querela di falso eventualmente sporta e, pertanto, la memoria depositata dallo stesso reclamante è da ritenersi del tutto irrituale e, quindi, viene dichiarata inammissibile e stralciata dal procedimento.

Ciò posto, il presente appello, come esposto in fatto, trae origine dalla circostanza che il sig. Giuliano Vicale, in occasione della gara oggetto del reclamo è stato espulso al minuto 20 del secondo tempo, in quanto l'assistente dell'arbitro, Sig. Stefano Rosamilia, segnalava che lo stesso Sig. Vicale aveva proferito parole offensive nei suoi confronti.

Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, si rileva che sui fatti oggetto del reclamo, il sig. Fabio Taggi, arbitro della gara, nel proprio referto arbitrale, riferendosi al Sig. Vicale, ha scritto che: *"Veniva espulso dopo svariati richiami dato che non rispettava il primo giudice di linea dicendo: non capisci un cazzo"*. Nello stesso referto il Sig. Rosamilia scrive che *"al minuto 20 del secondo tempo comunicavo all'arbitro che l'accompagnatore del rugby Afragola Vitale Giuliano protestava contro il mio operato"*.

La Corte, inoltre, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha proceduto a sentire il sig. Stefano Rosamilia, il quale forniva le seguenti precisazioni: *"il Sig. Vicale nel corso della partita aveva continuamente protestato per le decisioni arbitrali che erano state prese e sulle segnalazioni che avevo fatto all'arbitro e a un certo punto mi ha anche accusato di agire in malafede e poi mi ha detto: "non capisci un cazzo"."*

Alla luce del contenuto del referto e delle precisazioni fornite dal Sig. Rosamilia sul comportamento assunto e sulle parole proferite dal sig. Vicale, questa Corte ha ritenuto di non ammettere l'escussione dei testi richiesti dal reclamante.

Il Collegio osserva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

fino a querela di falso, ovvero le circostanze in esso indicate possono essere provate con ogni mezzo consentito dal codice di procedura civile, quando queste non sono state direttamente percepite dal verbalizzante in quanto non avvenute alla sua presenza o, comunque, non verificatesi alla sua presenza o contraddittorie rispetto ad altre circostanze oggettive (Cass. Sezioni Unite sentenza del 24/7/2009 n.17355; cfr. Cass. Civ. Sez. VI sentenza del 25/1/2012 n.1069).

Al riguardo, la Corte rileva che il Sig. Rosamilia, assistente dell'arbitro, ha direttamente percepito quanto indicato nel referto, né sono emerse circostanze oggettive contraddittorie rispetto a quelle del referto.

E' opportuno, altresì, considerare che la sentenza della Corte di Cassazione del 16/2/2016, n.6342, ha confermato il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, in quanto afferma che il referto arbitrale è da valutarsi insieme ad altri elementi di prova emersi dall'istruttoria quando *"è difficilmente interpretabile senza le delucidazioni di chi lo ha redatto..."*.

Inoltre, sempre la Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.328 del 9/1/2019, dopo avere affermato che *"l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale"*, ha poi precisato che *"l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (. . .) idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti"*.

La sopracitata sentenza è stata ripresa dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, nella decisione n.23 del 26/4/2021, nella quale afferma che l'arbitro è *"nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata (. . .) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*; la stessa decisione, inoltre, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, precisa che *"nel nostro ordinamento, fondato sul libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.), non esiste, al di fuori dei casi di c.d. prove legali (cfr., in specie, gli artt. 2700, 2702, 2709, 2733, 2738 c.c.), una gerarchia delle fonti di prova, così che tutte le prove sono liberamente valutabili dal giudice che può porre a fondamento del suo convincimento anche (e*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*solo) quelle di natura presuntiva (qualora ritenute maggiormente attendibili), purché la scelta e la valutazione del materiale probatorio sia sorretta da adeguata, e logicamente non contraddittoria, giustificazione...".*

Ciò posto, il referto dell'arbitro, pertanto, costituisce piena prova dei fatti ivi descritti e, quindi, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata che non può essere superata solo con la querela di falso, come nella c.d. prova legale, potendosi tenere conto anche degli atti istruttori svolti su impulso della parte o, d'ufficio, su iniziativa dell'organo giudicante, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia.

Al riguardo, il Collegio osserva che il valore probatorio privilegiato attribuito al referto arbitrale determina che l'organo giudicante proceda a svolgere attività istruttoria solo quando il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento, in quanto non sia chiaro e coerente sulla fondatezza dell'addebito o sia intrinsecamente contraddittorio, e tale valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale sulla disamina del materiale probatorio da parte del giudicante.

Nel caso di specie, come detto, non si è ritenuto di accogliere la richiesta di prova testimoniale del reclamante perché il referto arbitrale, quale prova privilegiata, risultava evidentemente chiaro e verosimile, ed è stato, inoltre, confermato dalle precisazioni successive rese dal Sig. Rosamilia a questa Corte e, quindi, non si è ravvisata alcuna ambiguità o lacuna che determinasse il ricorso alle deposizioni testimoniali.

Dall'esame del referto arbitrale e da quanto riferito dal Sig. Rosamilia, quindi, risulta che il Sig. Vicale ha proferito parole offensive verso un ufficiale di gara, perfezionando in tal modo l'infrazione di cui all'art. 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che prevede una pena base di un mese di interdizione.

Per quanto concerne la recidiva, la Corte ha verificato che nei cinque anni sportivi precedenti il Sig. Giuliano Vicale ha commesso un'altra infrazione nel corso della corrente stagione sportiva, ai sensi dell'art. 28/1, lett. m), del Regolamento di Giustizia, per la quale ha avuto trenta giorni di interdizione.

La Corte, pertanto, considerato che per l'infrazione commessa è stata inflitta la sanzione nel minimo edittale e che, in considerazione della recidiva, è stato disposto un aggravamento di



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

quindici giorni, conforme a quanto disciplinato dal comma 7 dell'art. 15 del predetto Regolamento, ritiene che, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 dello stesso Regolamento, la sanzione complessiva inflitta nel provvedimento impugnato è adeguata al caso di specie.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15, 28/1, lett. c), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 19 aprile - 13 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello  
(Avv. Achille Reali)